

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 21 novembre 2016, n. 69

VARIANTE all'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Determinazione Dirigenziale n. 3 del 15/01/2016) alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 8 MWe sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) e relative opere connesse

di seguito sinteticamente elencate:

Costruzione di circa 270 m di Cavo Interrato Al185mm² e che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di TROIA OVEST;

Stallo MT in Cabina Primaria;

Costruzione di una cabina di consegna

Società: Asja Ambiente Italia Spa CORSO VINZAGLIO, 24 - 10100 TORINO (TO).

Il Dirigente della Sezione Energie rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;

- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’art. 7 “Modifiche sostanziali e varianti progettuali” della Legge Regionale n. 25 del 24/09/2012 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” prevede che:
 - comma 2. In sede di conferenza di servizi vengono valutate le modifiche proposte e restano comunque fermi, per quanto attiene agli aspetti non interessati da variazioni, i pareri espressi nell’ambito dell’originario procedimento autorizzativo. Ove le modifiche richieste possano produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente, trova applicazione l’articolo 20 del d.lgs. 152/2006.
 - Comma 3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sono considerati interventi di modifica non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano per gli impianti eolici la variazione del modello di aerogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l’altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi avvengano nell’area di ingombro del singolo aerogeneratore.
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
- gli artt. 2 e 3 della Determinazione Dirigenziale della Sezione Infrastrutture Energetiche E Digitali 24 ottobre 2016, n. 49 - Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Applicazione D.M. del 23.06.2016 hanno disposto che, le Autorizzazioni Uniche da rilasciare ai sensi del D.Lgs 387/2003 nella parte relativa alla durata delle stesse, debbano prevedere una durata pari a 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto e di rettificare, su istanza dei proponenti, le Autorizzazioni Uniche già rilasciate, previo deposito di apposita documentazione attestante l’avvenuto allaccio al Gestore di Rete, nonché che, laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell’atto di voltura a favore dello stesso;

Rilevato che:

Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n.3 del 15/01/2016 è stata rilasciata alla società istante **Asja Ambiente Italia Spa**, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 8 MW nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) località “Lenza – Lammia” nonché delle infrastrutture di rete necessarie;

Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n.14

del 15/04/2016 è stata rilasciata alla società istante **Asja Ambiente Italia Spa**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 25/2012, proroga del termine di inizio lavori relativamente alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n.3 del 15/01/2016;

La società istante **Asja Ambiente Italia Spa** con sede legale in **Corso Vinzaglio, 24 - 10100 Torino (TO)** P.I.: 06824320011 richiedeva a questa Regione, in data 05/08/2016, con nota acquisita al prot. 159/3245 del 15/09/2016, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 – art.12, variante all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile - eolica della potenza di 8 MW nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) località "Lenza – Lamia" nonché delle infrastrutture di rete necessarie;

In ordine alle **opere di connessione** la Società **e-distribuzione spa** con nota Prot. OUT-28/09/2016-0260911 del 29/09/2016 Codice di rintracciabilità: T0735407, prevede che l'impianto eolico venga allacciato alla rete Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla Cabina Primaria di TROIA OVEST mediante la realizzazione delle seguenti opere:

1. Costruzione di circa 270 m di Cavo Interrato Al185mm² e che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di TROIA OVEST;
2. Stallo MT in Cabina Primaria;
3. Costruzione di una cabina di consegna
4. Quadro in SF6 (con ICS) più Quadro Utente in SF6 DY808 dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.
5. Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;

Tale STMG è stata accettata incondizionatamente dalla Società in data 29/09/2016.

Con nota prot. 159/3690 del 12/10/2016 la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** comunicava agli Enti ritenuti interessati l'avvio del procedimento e contestualmente convocava per il giorno 31/10/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione, la riunione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., sempre in detta nota, così come desumibile dagli elaborati depositati, ed in particolare, dall'elaborato denominato "Relazione sulle varianti" si rappresentava che le varianti introdotte risultavano essere:

- 1) scelta di un **nuovo modello di aerogeneratore** al fine di aumentare la resa energetica dell'impianto. Questa modifica comporta una lieve variazione delle dimensioni geometriche dell'aerogeneratore, **mantenendo, però, la stessa altezza massima (TIP)** dell'aerogeneratore già autorizzato, pari a 125 m dal piano campagna;
- 2) **spostamento dell'aerogeneratore "CLA05" di circa 26 m e spostamento dell'aerogeneratore "CLA06" di circa 18 m**, entrambi all'interno della stessa particella originaria di riferimento, mantenendo, quindi, i riferimenti catastali della particella già prevista dal progetto autorizzato (p.lla 1 fg. 1 del Comune di Castelluccio Valmaggiore);
- 3) **modifica allo schema di connessione alla RTN:**
 - a. eliminazione della Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 150/30 kV, la quale prevedeva un'occupazione al suolo di circa 1.200 m²;
 - b. inserimento della cabina di consegna MT, per la quale si prevede un'occupazione del suolo di soli 50 m²;
 - c. inserimento del nuovo tratto di cavo MT (dall'ubicazione della "vecchia" Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 150/30 kV all'ubicazione della nuova cabina di consegna MT).

Con nota prot. n° 159/4028 del 03/11/2016, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** trasmetteva agli Enti interessati al procedimento copia del verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 31/11/2016, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione;

Con nota prot. n.159/4195 del 15/11/2015, la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** comunicava la conclusione del procedimento amministrativo agli Enti interessati, invitando l'istante a dare seguito agli adempimenti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

La Società **Asja Ambiente Italia S.p.A.**, con nota acquisita al prot. n.159/4205 del 16/11/2016, depositava presso la **Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali** la **documentazione** richiesta con la precedente nota comprensiva di Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;

In data 15/11/2015 veniva sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società **Asja Ambiente Italia S.p.A.** l'atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30.12.2010; l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 16/11/2016 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 018827.

La Società **Asja Ambiente Italia S.p.A.** il giorno 14/11/2016, con nota acquisita al prot. n.159/4289 del 18/11/2016, depositava presso lo Scrivente, ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67 comma 5 e 84 comma 2:

- Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota acquisita al prot. n. 159/3978 del 31/10/2016 **Comune di Castelluccio Valmaggiore**, Visti gli elaborati progettuali in VARIANTE depositati dalla ditta sul portale www.sistema.puglia.it e sul portale www.sit.puglia.it rileva che la variazione progettuale incidente nel territorio comunale di Castelluccio Valmaggiore attiene esclusivamente alla modifica del modello aerogeneratore al fine di aumentare la resa energetica conservando la stessa altezza massima pari a mt. 125,00 con spostamento dell'aerogeneratore CLA05 di circa 26,00 mt. direzione Ovest, e spostamento dell'aerogeneratore CLA06 di circa 18,00 mt. direzione Est. e ricadenti comunque sulla stessa particella originaria di riferimento ovvero particella 1 del foglio 1; dato atto che l'impianto eolico in Variante ricade in zona "E" zona a verde agricolo del vigente programma di Fabbricazione del Comune di Castelluccio Valmaggiore e pertanto ammissibili come previsto dall'art 12 del D.Leg.vo 387/2003; esprime parere FAVOREVOLE per quanto di competenza dal punto di vista urbanistico edilizio, nonchè nel rispetto ed osservanza della convenzione Rep 673 del 6/09/2010 in atti di questo Comune per le opere in variante riferite al Parco Eolico in località Lenza -Lamia, composto da nr. 4 Aerogeneratori di potenza elettrica unitaria paria 2,00 MW e per un totale di 8 MW di potenza e relative opere connesse;
- nota acquisita durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 31/10/2016 **ENAV**, facendo seguito a quanto già segnalato con propria nota prot. AO/PSA/SC9036/290792 del 23/12/2013 comunica che dall'analisi della documentazione acquisita non risultano implicazioni per quanto concerne gli aspetti di pertinenza. Coglie l'occasione per ricordare che gli aerogeneratori con altezza superiore a 100 mt AGL, ed eventuali campate di linea elettrica con franco verticale superiore 100 mt dal terreno e 5 mt sull'acqua (fiumi, torrenti), dovranno essere oggetto di pubblicazione della concernente documentazione aeronautica (AIP Italia). Pertanto, si rimane in attesa della comunicazione della data di inizio lavori, che dovrà pervenire con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi e del contestuale inoltro dei dati definitivi del progetto contenente per ciascun aerogeneratore: 1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84 dell'aerogeneratore; 2. Altezza massima colmo (torre + raggio pala); 3. quota s.l.m. al top (altezza massima + quota terreno); 4. eventuale segnaletica ICAO (diurna e/o notturna) adottata, secondo quanto previsto a ENAC. In relazione a quest'ultimo punto, si richiede che venga altresì comunicata a la data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa, se prescritta, per il successivo aggiornamento della documentazione aeronautica.
- **ENAC**, ha comunicato che sono state pubblicate le nuove modalità di presentazione delle istanze di valutazione della compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ai sensi dell'art. 709, co. 2 del Codice della Navigazione; nella nuova procedura è stata introdotta la verifica preliminare che dovrà essere condotta da un tecnico/professionista abilitato secondo le modalità pubblicate sul sito e solo successivamente tali istanze dovranno essere inoltrate ad ENAC ed ENAV le sole pratiche che ad esito della verifica preliminare necessitano di effettiva valutazione. Sul punto si rileva che con nota acquisita durante la seduta della Conferenza dei Servizi del 31/10/2016 la Società depositava copia dell'avvenuta trasmissione della documentazione utile al rilascio del parere di competenza all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.enav.gov.it.

- nota prot. n. 48514 del 17/10/2016 **l'Aeronautica Militare - Comando III Regione Aerea** esprime il parere favorevole, precisando che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n° 146/394/4422 del 09.08.2000 rammentando che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al C.I.G.A. con un anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi;
- nota prot. n. 35874 del 19/10/2016 **Marina Militare COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO - Ufficio Infrastrutture e Demanio** comunica che per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse secondo il nuovo layout. Ritiene opportuno, tuttavia, rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del volo a bassa quota (anche durante l'arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all'uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili.
- nota prot. n. 108/14810 del 19/10/2016 Regione Puglia - DIPARTIMENTO Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione SEZIONE Demanio e Patrimonio **SERVIZIO Parco Tratturi** rileva che il caviodotto di collegamento dell'impianto progettato interessa parte del terreno di proprietà regionale appartenente al demanio armentizio facente parte del regio tratturello "Foggia-Camporeale" in agro di Troia e precisamente i fogli di mappa n. 6 e 7, per una occupazione complessiva di mq 5,40. Ciò premesso, questo Ufficio esprime parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia all'analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto.

Si procederà al rilascio della determina di concessione demaniale successivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto L.vo 387 /2003, previo:

- pagamento canone anno 2016 di €.400,00;
- pagamento di €. 50,00 per spese di istruttoria;
- marca da bollo di €. 16,00 da applicare sulla istanza del 10-10-2016;
- fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del pagamento del canone per l'intera durata contrattuale, ovvero pagamento anticipato del canone per l'intera durata contrattuale (nove anni);
- Impegno formale a comunicare il trasferimento delle opere di connessione all'ENEL Distribuzione SpA ed al pagamento dei canoni previsti nell'eventualità che l'ENEL non richieda il subentro nella concessione.

Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l'attraversamento;

- nota prot. n. 378 del 20/10/2016 la **SNAM Rete Gas SpA** comunica che le opere interferiscono con impianti di nostra proprietà denominati:
- Metanodotto - BICCARI I NA - 2° TR. E COL. P. AGIP ROSETO ON 600 (24") Fg. 1 Part. 55 nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG);
- Metanodotto - BICCARI / F. CELONE -1° TR. DN450 (18") Fg. 1 Part. 55 nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG);
- Metanodotto - MASSAFRA / BICCARI DN 1200 (48") Fg. 1 Part. 55 nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).

Informa sin da ora che i metanodotti sono eserciti ad alta pressione e posati in forza di tutte le necessarie autorizzazioni pubbliche e private nonché nel rispetto dalle vigenti norme di sicurezza dettate del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepite dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008), e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali. Nei citati Decreti Ministeriali sono stabiliti, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Per quanto sopra espresso si esprime parere di massima favorevole, a condizione che

vengano verificate in modo puntuale le interferenze con le ns. condotte e/o impianti in esercizio e le opere oggetto della Conferenza di Servizi qui convocata. A tal fine, è necessaria la trasmissione presso la ns. sede dei progetti di dettaglio comprensivi di sezioni e modalità di percorrenza dell'opera rispetto alla posizione del metanodotto rilevato a seguito picchettamento e/o saggio dello stesso. Successivamente alla trasmissione della relativa documentazione, alla luce del D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno così come successivamente recepita dal D.M. del 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" (pubblicato sul Supplemento Ordinario della gazzetta ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008) seguirà nulla osta definitivo o eventuale lettera commerciale con esplicitazione delle modalità operative, economiche e temporali necessarie al superamento dell'interferenza tra le opere oggetto di Conferenza di Servizi ed i metanodotti in esercizio ivi presenti. Ribadiamo inoltre che, qualsiasi lavoro da eseguire all'interno della fascia di servitù dei nostri metanodotti dovrà essere preventivamente autorizzato con formale nulla osta da parte della scrivente Società.

- nota prot. n. 661062 del 24/10/2016 **e-distribuzione SpA** comunica, in merito al progetto definitivo trasmesso 'esito POSITIVO' della nostra verifica.
- nota prot. n. 75/6068 del 25/10/2016 Regione puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **SEZIONE RISORSE IDRICHE** comunica che tutte le opere previste nel progetto in esame, con le relative infrastrutture, non ricadono in nessuna delle zone che, il Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009) sottopone a specifica tutela, come si può rilevare dall'allegato 2 della DGR n. 883/2007, in cui le zone di vincolo (Zone di protezione Speciale Idrogeologico, Aree limitrofe al Canale principale, Aree sottoposte a contaminazione salina, Aree sottoposte a tutela Quali-Quantitativa, Aree sottoposte o tutela Quantitativa) sono individuate a livello di foglio catastale, comune per comune. Pertanto, l'intervento non necessita del parere di compatibilità al P.T.A. Tuttavia con riferimento alle Stazioni Elettriche da ree lizzare, si fa osservare che, l'eventuale realizzazione di impianti per il trattamento di reflui civili e di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto dei relativi Regolamenti Regionali n.26/2011 (reflui civili) e n.26/2013 (acque meteoriche). Da ultimo, con riferimento ad eventuali interferenze con corsi di acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque.
- nota prot. n. 2071 del 26/10/2016 **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta- Andria-Trani e Foggia – sede Foggia** esaminate le modifiche riportate negli elaborati progettuali caricati sul portale "Sistema Puglia", tenuto conto che le varianti proposte si sostanziano in lievi traslazioni degli aerogeneratori "CLAOS" e "CLA06" all'interno della medesima particella originaria di riferimento nonché in modifiche, in riduzione, allo schema di connessione alla RTN e che le stesse non incrementano gli impatti paesaggistici determinati dalla presenza dell'impianto eolico, esprime parere positivo alle varianti richieste.
- nota prot. n. 10740 del 25/10/2016 il Ministero dell'Interno **Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Foggia** comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopraccitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole

attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione delta S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento.

- il **Ministero delle Attività Produttive UNMIG** ha comunicato con precedente nota che dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626; tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. La società, con nota acquisita al prot. n. 159/3935 del 26/10/16 ha depositato Dichiarazione di non Interferenza con Attività Minerarie in attuazione della Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico in cui ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11dicembre1933, n. 1775.
- nota prot. n. 36/21662 del 28/10/2016 Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Sezione Foreste di Foggia** prende atto che il cavidotto in "TOC" può essere considerato opera esente ai sensi dell'art.24 comma 7 del R.R. n. 9/2015
- modulo parere acquisito durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 31/10/2016 la **Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente**, visto che la proposta di variazione non comporta l'aumento in altezza degli aerogeneratori conferma l'ammissibilità della proposta come già espresso con propria nota n.45936/2016 in cui, "... ai fini della verifica richiesta si rileva che le modifiche proposte in relazione a: 1) modifica della connessione alla RTN 2) spostamenti degli aerogeneratori CLA05 e CLA06 all'interno della proiezione delle pale sono da considerare non sostanziali e quindi ammissibili in quanto non determinano variazioni degli impatti sul sistema ambientale o al più possono essere ritenute migliorative. ...";
- nota prot. n. 79/8486 del 11/11/2016 Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Urbanistica - **Servizio Osservatorio Abusivismo E Contenzioso** evidenziato che in merito al procedimento autorizzativo di cui all'oggetto rilascia l'attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7 /98, attesta che dagli atti delle verifiche demaniali esistenti in Ufficio, non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Castelluccio Valmaggiore Fg. 1 p.lle 1-6-4-143-180-20-97-215-247-248-145-103-35-80-213-34-95-79-237-75-207-51-52-206-208 e del Comune di Troia Fg. 5 p.lle 309-13, Fg. 6 p.lle 46-239-241-242-143-58-59-60-65-69-72-152-37 ~36-38-56-278-388-387-293-186-239-243-268-269-68-290-289-151-71-246-76-81-82-336-337-44-343-347-349-345 e Fg 9 p.lle 428-379.
- nota prot. 64/26335 del 09/11/2016 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI**, visti gli atti integrativi contenenti gli elaborati: Relazione Tecnica Stima dei terreni agricoli relativa al valore unitario di mercato degli immobili espropriandi e/o asservendi; dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/200 dall'Ing. Carlo D'Amelio; piano particellare di esproprio descrittivo e inquadramento del parco eolico su mappa catastale con relative aree da espropriare; prende atto di quanto dichiarato dalla Società proponente nella perizia giurata in merito alla attribuzione del valore di mercato applicato agli immobili espropriandi e/o asservendie e ciò, laddove corrisponde alla realtà, risulta coerente con la legislazione vigente; visto che in linea generale si ritiene che i succitati atti risultano esaustivi; ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE In ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;
- nota prot. n. 14056 del 27/10/2016 **Autorità di bacino della Puglia** rileva che:
- la turbina "CLA06" e le opere civili ed elettriche accessorie ad esse connesse ricadono in area assoggettata

ai vincoli di cui agli artt. 4, 6 e 10 delle NTA del PAI. I risultati dello studio idrologico ed idraulico depositato sul predetto Portale Ambientale evidenziano, per le aree di sedime, la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica perché, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 200 anni, le medesime aree sono collocate esternamente alle aree di allagamento individuate dalle analisi idrologiche ed idrauliche svolte (cfr. Tav 1 Perimetrazione delle aree di alluvionamento AP-MP inerenti le aste fluviali di interesse);

- in riferimento alla cartografia del PAI della Puglia, in ordine alle perimetrazioni delle aree a pericolosità geomorfologica aggiornate all'attualità, gli interventi di cui al precedente punto, unitamente a buona parte del tratto di cavo "utente" in variante, sono ricomprese in aree classificate a "pericolosità geomorfologica media e moderata (PG 1)", disciplinate ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PAI. Nel rispetto di quanto previsto dalla LR 19/2013, per tali interventi l'espressione del parere di compatibilità con le NTA del PAI è delegato all'Amministrazione comunale competente;
- la cabina di consegna MT e il relativo collegamento con l'esistente CP Troia Ovest interessano aree ricadenti in prossimità di un reticolo idrografico cartografato su IGM 1:25.000, rispetto al quale è richiesto che sia preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica mediante idonee analisi idrologiche ed idrauliche (artt. 6, 10 e 36 NTA del PAI).

A valle delle integrazioni documentali prodotte dall'Istante, l'**Autorità di bacino**, con nota prot. n. 15402 del 18/11/2016 ha espresso parere di compatibilità al PAI degli interventi previsti nell'ambito del progetto di variante in oggetto con la prescrizione di valutare, in rapporto al tratto del corso d'acqua non ancora studiato, le condizioni di sicurezza idraulica dei terreni interessati, al fine di evitare che impreviste erosioni determinino effetti non ammissibili sul cavidotto posto in opera. Ciò ai sensi delle NTA del PAI vigente. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 4 delle NTA del PAI, l'ampiezza della fascia di territorio occupata non dovrà, in ogni caso, avere dimensioni superiori a quelle strettamente legate alle esigenze di cantiere, né gli interventi a farsi dovranno comportare, neppure temporaneamente, alterazioni delle condizioni di deflusso delle acque.

- nota prot. n. 22735 del 10/11/2016 **Comune di Troia** vista la presenza del vincolo di Pericolosità di Frana P.G.1. ha rilasciato PARERE FAVOREVOLE ai sensi della L.R. Puglia n.19 del 19.07.2013, art. 4 comma 1 lettera g);

Preso atto dei pareri non definitivi espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- nota acquisita al prot. n. 159/4062 del 07/11/2016 la Società depositava copia della trasmissione della documentazione utile al rilascio del parere di competenza del **Ministero Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise**;
- nota prot. n. 64494 del 28/10/2016 **Arpa Puglia - Dipartimento Prov.le di Foggia** esprimeva valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentali; l'Istante, con nota acquisita al prot. 159/4019 del 03/11/2016, riscontrava tale richiesta osservando in particolare che:
 - la tipologia di aerogeneratore proposto nel progetto di variante è del tipo "Vestas V100 da 2 MW" con altezza mozzo pari a 75 m e diametro del rotore pari a 100 m, e non "Vestas V110", come erroneamente indicato nel parere ARPA sopracitato. Inoltre, si precisa che l'altezza massima al tip dell'aerogeneratore oggetto di variante è rimasta invariata rispetto a quella autorizzata con Atto Dirigenziale n. 3 del 15/01/2016;
 - le strade principali e secondarie indicate nel progetto di variante sono le stesse presenti nel progetto già autorizzato, per il quale ARPA ha già rilasciato il proprio Nulla Osta di competenza. Inoltre, la proposta di spostamento dei due aerogeneratori (parallelamente alla viabilità pubblica) non ha comportato la variazione delle distanze tra essi e la viabilità primaria e secondaria, rispettando ampiamente la distanza di sicurezza relativa alla gittata ed all'ombreggiamento;
- in merito all'impatto acustico, si precisa che la potenza acustica massima emessa del nuovo modello di aerogeneratore proposto "Vestas V100" è pari a 105 dBA, in relazione ad una velocità del vento che va da 10

a 22 m/s. Tale valore di emissione acustica risulta ben più basso rispetto al valore di emissione del modello di aerogeneratore autorizzato, che, come correttamente riportato nel parere di ARPA, era di 107 dBA.

Preso atto che non è pervenuto alcun parere/nulla osta da parte degli Enti di seguito elencati, ancorché convocati nell'ambito del modulo procedimentale di Conferenza dei Servizi:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - **Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio;**
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti E Bonifiche - **Servizio Attività Estrattive**
- Regione Puglia - Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - **Sezione Demanio e Patrimonio;**
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione LLPP - **Servizio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia**
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - **Sezione Difesa del Suolo e del rischio sismico;**
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale Ed Ambientale - **Servizio Provinciale Agricoltura di Foggia;**
- Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia - **Sezione U.S.T.I.F;**
- Ministero Sviluppo Economico - **Sezione U.S.T.I.F**
- **Consorzio di Bonifica della Capitanata**
- **Comando Militare Esercito Puglia**
- **ASL di Foggia;**
- **Acquedotto Pugliese SpA;**

Sul punto giova rilevare che nelle note di convocazione della Conferenza dei Servizi vi era espresso riferimento ad ogni Amministrazione/Ente convocata che:

- ai sensi dell'art.14 ter comma 7 Legge n.241/90 e s.m.i., "*... All'esito dell'ultima riunione, [...] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza...."*

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - **SERVIZIO TECNICO ED ESPROPRI**, con nota prot. 64/26335 del 09/11/2016, esprimeva parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione ed alla declaratoria di pubblica utilità dell'opera;

la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI**, con nota prot. 159/3446 del 29/09/2016, comunicava, Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. m m. ii., dell'art. 10 L. R. 22.02.2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, ai **Comuni di Castelluccio Valmaggiore e Troia** ed alla Società avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

con nota acquisita al prot. 159/3615 del 07/10/2016 la Società **Asja Ambiente Italia Spa**, trasmetteva copia dell'Avviso di esproprio pubblicato sui quotidiani "la Stampa" e sul "la Gazzetta del Mezzogiorno – Edizione Capitanata", entrambi in data 06 Ottobre 2016;

con nota acquisita al prot. 159/4099 del 08/11/2016 la Società **Asja Ambiente Italia Spa**, trasmetteva copia dell'attestazione di avvenuta pubblicazione al proprio Albo Pretorio dal 04/10/2016 al 03/11/2016 del **Comune di Castelluccio Valmaggiore** e dal 05/10/2016 al 04/11/2016 del **Comune di Troia**;

sempre con nota acquisita al prot. 159/4099 del 08/11/2016 la Società **Asja Ambiente Italia Spa**, trasmetteva copia del "contratto preliminare di compravendita terreno" sito nel comune di Troia identificato al N.T.C. Comune di Troia al Fig. 9 pt. 428;

alla data del **18/11/2016**, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - **SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI** non risultano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Pertanto:

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società **Asja Ambiente Italia Spa** è tenuta a depositare sul portale telematico regionale www.sistema.puglia.it nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società **Asja Ambiente Italia S.p.A.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in or-

dine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 15/11/2016 tra la Regione Puglia e la Società Asja Ambiente Italia S.p.A..

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società **Asja Ambiente Italia S.p.A.** con sede legale in Torino, Corso Vinzaglio, 24 – P.IVA 06824320011 dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, della D.G.R. 3029 del 28.12.2010 e della L.R. n. 25 del 25.09.2012, per la **VARIANTE all'Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Determinazione Dirigenziale n. 3 del 15/01/2016) alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 8 MWe sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) e relative opere connesse in variante di seguito sinteticamente elencate:**

- Costruzione di circa 270 m di Cavo Interrato Al185mm² e che colleghi la cabina di consegna alla Cabina Primaria di TROIA OVEST;
- Stallo MT in Cabina Primaria;
- Costruzione di una cabina di consegna

ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4)

La Società **Asja Ambiente Italia S.p.A.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica in variante, in continuità con l'art. 5 della Determinazione Dirigenziale della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n.3 del 15/01/2016, ed in continuità con l'art. 1 della Determinazione Dirigenziale della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n.14 del 15/04/2016, avrà:

- durata di anni venti, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia o del gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.
- Laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale".

ART. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle

lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico, Settore Industria ed Energia, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

ART. 8-bis)

La presente Determinazione è rilasciata avvalendosi, sussistendone i presupposti, della precisazione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e quindi sottoposta ad espressa clausola risolutiva per cui in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, l'Ufficio rilasciante, provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 9)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei prov-

vedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dall'Ufficio Energia e Reti Energetiche.

La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale del Servizio Lavori Pubblici Regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.
- rilasciare, ad ultimazione dei lavori, apposita asseverazione da parte del Direttore dei Lavori, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445, che attesti la correttezza degli interventi realizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel citato parere reso dall'**Autorità di bacino della Puglia** con nota prot. n. 15402 del 18/11/2016, la suddetta asseverazione dovrà essere trasmessa all'Autorità di Bacino e al Comune competente per territorio. Resta, inoltre, fermo quanto previsto al comma 1 dell'art. 15 della LR 25/2012.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assenti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 11)

La Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica - Servizio Energie Rinnovabili e Reti provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA